

10. Amministrazione di sostegno

di *Martina Bracale e Paola Pannia**

ORCID 0000-0002-5345-2735

DOI: 10.54103/milanoup.314.c815

10.1. Le finalità dell'istituto

Le pronunce sull'amministrazione di sostegno (di seguito anche ads) rinvenute nel 2025 ed analizzate ai fini del presente report sono 52 e si sviluppano attorno a diversi nuclei tematici. I numeri sono dunque in sostanziale continuità con le decisioni esaminate per il report 2024, quando erano state 50.

Tra questi, particolare rilievo assume il filone giurisprudenziale che si concentra sulle **finalità dell'istituto**.

Nell'ottica di una crescente valorizzazione del principio di autodeterminazione della persona, infatti, numerose decisioni restringono l'area di operatività della misura, sottolineandone il carattere strettamente residuale e la necessità di un **rigoroso accertamento in concreto dell'incapacità della persona di provvedere ai propri interessi**. È in questa cornice che i giudici richiamano espressamente la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, quale parametro interpretativo utile ad affermare una concezione dell'ads come misura di supporto all'esercizio dei diritti, e non come strumento di sostituzione generalizzata della persona¹.

In questa prospettiva si colloca, innanzitutto, Cass. civ., sez. I, ord. 22 settembre 2025, n. 25890, relativa a una procedura di amministrazione di sostegno promossa dal fratello della beneficiaria nell'ambito di una complessa conflittualità ereditaria e patrimoniale. La donna, insegnante e artista riconosciuta come pienamente autonoma nella vita quotidiana e professionale, si era sempre opposta alla misura, rifiutando anche di sottoporsi agli incontri con i servizi sociali e alla consulenza tecnica disposta nel procedimento, ritenendo l'intervento sproporzionato e puramente strumentale alla gestione dei beni familiari. I giudici di merito avevano valorizzato soprattutto alcune difficoltà nella gestione di immobili ereditari, il

* I §§ 10.1, 10.2 e 10.4 sono stati redatti da Martina Bracale, i §§ 10.3 e 10.5 sono stati redatti da Paola Pannia.

1 Si vedano in proposito Cass. civ., sez. I, ord., 12 marzo 2025, n. 6553; Cass. civ., sez. I, ord. 12 marzo 2025, n. 6584; Cass. civ., sez. I, ord. 22 settembre 2025, n. 25890; Cass. civ., sez. I, ord., 8 luglio 2025, n. 18549; Trib. Milano, sez. VIII, decr. 7 novembre 2025, n. 2754.

deterioramento di una villa familiare, il mancato pagamento di imposte e utenze e la forte conflittualità giudiziaria con la sorella, ritenendo tali elementi sintomatici di una “fragilità patologica” riconducibile a un ipotizzato “disturbo evitante di personalità”. La Corte di cassazione censura questa impostazione, evidenziando che **l'amministrazione di sostegno non può essere giustificata sulla base di mere difficoltà nella gestione patrimoniale o di conflittualità familiari**, specie quando la persona interessata manifesti una volontà lucida e coerente di opposizione alla misura. La decisione valorizza espressamente l'art. 12 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e l'art. 8 CEDU, richiedendo una verifica rigorosa e proporzionata dell'effettiva impossibilità del soggetto di provvedere ai propri interessi, **non essendo sufficiente una condotta eccentrica, oppositiva o semplicemente non collaborativa**.

Un analogo orientamento emerge in Cass. civ., sez. I, ord. 12 marzo 2025, n. 6584, in cui la Corte ha **escluso che la sola presenza di una grave disabilità fisica possa giustificare l'apertura dell'ads**. La Corte sottolinea come il giudice debba infatti verificare concretamente se la persona sia comunque in grado di autodeterminarsi mediante l'ausilio di strumenti tecnologici, reti assistenziali o supporti familiari, in conformità ai principi della Convenzione ONU. Particolarmente significativo risulta il passaggio in cui la Cassazione afferma che **non può considerarsi indice sufficiente di incapacità il fatto che il soggetto utilizzi integralmente la propria pensione secondo scelte personali non condivise dai familiari**.

Nella medesima direzione si colloca la decisione del Trib. Milano, sez. VIII, decreto 7 novembre 2025, n. 2754, che ha rigettato la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno avanzata dal figlio di una donna anziana ricoverata in RSA, ritenendo che la stessa fosse ancora pienamente capace di autodeterminarsi. Il ricorrente lamentava l'esistenza di difficoltà nella gestione economica e patrimoniale della madre, il deterioramento dei rapporti familiari con la sorella e la mancanza di informazioni sulla gestione del conto corrente e sulle condizioni di salute della donna. La beneficiaria, tuttavia, si era opposta espressamente alla misura, sostenendo di essere pienamente lucida e autonoma nelle decisioni relative alla propria persona e alla propria salute. Il Tribunale ha valorizzato in modo particolare la volontà chiaramente manifestata dalla donna nel corso del procedimento e il fatto che la stessa conservasse adeguate capacità cognitive, relazionali e decisionali, pur in presenza di alcune patologie e dell'età avanzata. Richiamando espressamente l'art. 12 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e la giurisprudenza di legittimità, il Giudice ha ribadito **che la volontà contraria della persona, «ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in considerazione dal giudice» e che l'amministrazione di sostegno è esclusa «nei confronti di chi si trovi nella piena capacità di autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione fisica»**. Infine, ha sottolineato che **l'amministrazione di sostegno non può essere**

utilizzata come strumento di gestione dei conflitti familiari o di tutela di aspettative ereditarie.

Particolarmente rilevante è anche una decisione con cui il Tribunale di Perugia attribuisce **valore decisivo al rifiuto della misura espresso dal beneficiando**². Il Giudice umbro ha infatti affermato che anche **l'opposizione all'amministrazione di sostegno costituisce manifestazione dell'autodeterminazione della persona, salvo che essa derivi direttamente dalla patologia psichica**. Nel caso concreto, **il lieve declino cognitivo non è stato ritenuto sufficiente a giustificare la compressione della capacità decisionale del reclamante**.

Ancora, la Corte di Cassazione, con un'altra decisione, ha escluso l'apertura della misura in presenza di una rete familiare e professionale idonea a sostenere il beneficiando nella gestione dei propri interessi³. La Corte ha chiarito che **la mera esistenza di una patologia o menomazione non è sufficiente: occorre dimostrare un concreto pregiudizio per la persona**.

In continuità con tali orientamenti si pone, infine, anche la decisione con cui il Tribunale di Nola ribadisce il **carattere residuale delle misure di interdizione** alla luce della riforma introdotta dalla legge n. 6/2004⁴. La vicenda riguarda la domanda di interdizione promossa dalla figlia di una donna anziana affetta da deterioramento cognitivo e vasculopatia cerebrale cronica. **Il Tribunale esclude la necessità sia dell'interdizione sia dell'amministrazione di sostegno da nominare in via di urgenza**, valorizzando la capacità della persona di comprendere il procedimento, gestire la propria quotidianità e mantenere relazioni significative. Dall'esame diretto svolto in udienza, infatti, la donna era apparsa «lucida, ben orientata nel tempo e nello spazio», capace di riferire «correttamente e senza indugio le proprie generalità», nonché di descrivere la propria situazione abitativa, economica e familiare e di comprendere «l'oggetto del presente giudizio e il motivo per cui era in Tribunale».

10.2. L'incidenza sulla capacità del beneficiario di ads di compiere solo determinati atti

In stretto collegamento con questo filone giurisprudenziale, un ulteriore gruppo di decisioni consolida il principio secondo cui **l'amministrazione di sostegno non determina una generale incapacità della persona beneficiaria**.

2 Trib. Perugia, decr. 21 marzo 2025.

3 Cass. civ., sez. I, ord. 26 febbraio 2025, n. 5088. Nel caso di specie, la «rete familiare e professionale» sulla base della quale era stata esclusa l'apertura dell'ads era composta dai professionisti e dalla madre, che offrivano assistenza ad una persona di giovane età nella gestione del suo patrimonio. Quest'ultima, infatti, affiancata dalle predette figure, riusciva ad avere cura dei propri interessi, stipulando transazioni e accordi per la definizione di vicende ereditarie.

4 Trib. Nola, sez. II, sent. 5 novembre 2025, n. 2965.

Al contrario, la capacità di agire permane in tutti gli ambiti non espressamente limitati dal decreto di apertura della misura.

Questa impostazione emerge chiaramente nella decisione della Cass. civ., sez. I, ord. 15 novembre 2025, n. 30177, relativa a un procedimento di divorzio promosso da una persona affetta da grave patologia degenerativa. Nel caso di specie, il coniuge aveva chiesto di sospendere il procedimento di divorzio sostenendo che il ricorrente fosse incapace di intendere e di volere e che tale incapacità emergesse dalla contemporanea pendenza di un procedimento per amministrazione di sostegno. La Cassazione ha tuttavia **escluso che la mera pendenza del procedimento di nomina possa incidere sulla capacità di stare in giudizio della persona**, osservando che quest'ultima viene meno solo in presenza di un provvedimento formale che introduca specifiche limitazioni. La Cassazione ribadisce la funzione dell'amministrazione di sostegno, quale misura concepita per offrire **supporto con il minor sacrificio possibile dell'autonomia della persona**, evitando quindi compressioni anticipate dei diritti personalissimi.

Analoga impostazione si rinviene nella decisione assunta dalla Corte d'Appello di Genova, sez. lav., sent., 24 febbraio 2025, n. 60 che ha escluso l'invalidità delle notifiche di tre avvisi di addebito, inseriti all'interno di un'intimazione di pagamento, effettuate, da parte del convenuto, direttamente al beneficiario dell'amministrazione di sostegno. La Corte ha infatti evidenziato che la nomina dell'amministratore **non determina alcuna presunzione generale di incapacità**, distinguendo nettamente l'istituto dell'ads dall'interdizione.

Particolarmente significativa è inoltre la pronuncia con cui la Corte di Cassazione ha riconosciuto **il diritto del beneficiario di nominare autonomamente un difensore per contestare l'ads senza necessità di autorizzazione del giudice tutelare**⁵. La decisione valorizza il diritto di difesa e l'autodeterminazione processuale del soggetto sottoposto alla misura.

Anche la giurisprudenza di merito ha ribadito la permanenza di **ampi spazi di autonomia personale**. Nello specifico, il Tribunale di Massa ha escluso l'applicabilità della sostituzione fedecommissaria in assenza di una specifica limitazione della capacità di testare del beneficiario⁶. Analogamente, il Tribunale di Ferrara ha chiarito che l'apertura dell'amministrazione di sostegno non priva automaticamente il soggetto della **capacità testamentaria**⁷.

In continuità con tali orientamenti, il Tribunale di Arezzo ha riaffermato che, **in assenza di un provvedimento formale di interdizione, inabilitazione o**

5 Cass. civ., sez. II, ord. 23 dicembre 2025, n. 33823.

6 Trib. Massa, ord., 7 febbraio 2025, R.G. n. 1653/2023. La sostituzione fedecommissaria è un istituto di diritto successorio, in virtù della quale il testatore obbliga l'erede a conservare l'eredità ricevuta e a trasferirla, alla sua morte, ad un secondo soggetto che si sia preso cura di lui, individuato dallo stesso testatore.

7 Trib. Ferrara, sent., 3 aprile 2025, n. 342.

amministrazione di sostegno, permane la presunzione generale di capacità di intendere e di volere. La decisione trae origine da una complessa controversia ereditaria nella quale alcuni eredi sostenevano che le condizioni di salute dei *de cuius* avessero compromesso la loro capacità di compiere validamente determinati atti patrimoniali e testamentari. Il Tribunale ha tuttavia escluso che patologie, età avanzata o condizioni di fragilità possano fondare una generale presunzione di incapacità, affermando che «nei soggetti legalmente capaci di agire la capacità naturale si presume» e che l'eventuale incapacità deve essere provata in uno specifico momento e in relazione al singolo atto⁸.

10.3. I criteri di scelta dell'amministratore di sostegno

Un ulteriore filone giurisprudenziale particolarmente rilevante concerne i criteri di scelta dell'amministratore, volti a **valorizzare la qualità del rapporto fiduciario con il beneficiario e la concreta idoneità dell'amministratore a favorire il benessere complessivo della persona**, anche oltre la mera gestione patrimoniale.

Emblematica è la decisione con cui il Tribunale di Perugia ha disposto la sostituzione dell'amministratore di sostegno pur in assenza di irregolarità gestionali, sottolineando la totale perdita di fiducia della beneficiaria nei confronti dell'amministratore nominato. In particolare, la signora sottoposta alla misura di sostegno riteneva che l'amministratore agisse in modo autoritario e si mostrasse poco attento alle sue esigenze. Il Tribunale ha richiamato espressamente il principio secondo cui **occorre individuare non la soluzione migliore per il patrimonio, ma quella più idonea al benessere della persona**⁹.

In questa cornice, si pongono anche le pronunce chiamate a definire il ruolo dei conflitti familiari nella scelta dell'amministratore. In proposito, la decisione della Cass. civ., sez. I, ord. 12 marzo 2025, n. 6624, ha chiarito che **il conflitto endofamiliare non giustifica automaticamente la nomina di un soggetto estraneo alla famiglia, essendo necessario verificare concretamente se tale conflitto produca effetti negativi sulla beneficiaria**. Nel caso di specie, il giudice tutelare aveva nominato un amministratore terzo in ragione del conflitto tra le due figlie della beneficiaria, nonostante la volontà della stessa di preferire una soluzione familiare. La Cassazione ha censurato la decisione di merito, rilevando che non era stato adeguatamente dimostrato come la conflittualità incidesse effettivamente sul benessere della beneficiaria o impedisse una corretta realizzazione del programma di sostegno individualizzato. Applicando tale principio, Cass. civ., sez. I, ord. 13 ottobre 2025, n. 27343, ha invece ritenuto legittima la nomina di un professionista esterno proprio in presenza di

8 Trib. Arezzo, sez. civile, sent. 3 novembre 2025, n. 688.

9 Trib. Perugia, I sez. civile, 18 febbraio 2025.

una conflittualità familiare grave e persistente tale da incidere negativamente sull'equilibrio del beneficiario e sulla gestione imparziale dei suoi interessi. Nella stessa linea si collocano anche due decisioni del tribunale di Trani che hanno valorizzato l'esigenza di garantire imparzialità e prevenire conflitti di interesse patrimoniale¹⁰.

Di particolare interesse è inoltre la decisione con cui la Cassazione civile affronta il tema della **designazione preventiva dell'amministratore mediante atto notarile**¹¹. La Corte ha chiarito che tale designazione vincola il giudice salvo la presenza di gravi motivi sopravvenuti. Nell'esame di tali motivi, in particolare, il giudice deve valutare se durante il periodo di tempo intercorso tra la designazione e l'apertura dell'amministrazione di sostegno uno dei figli abbia assunto il ruolo di *caregiver* della madre, instaurando con lei una relazione di cura e fiducia ancora più forte rispetto a quella espressa nell'atto notarile. In tale ipotesi, infatti, avuto riguardo alle circostanze concrete, il giudice potrebbe ritenere che il *caregiver* nel frattempo intervenuto sia maggiormente idoneo a garantire nel miglior modo possibile gli interessi della beneficiaria rispetto al soggetto originariamente designato.

Deve essere qui richiamata anche la sentenza della **Corte costituzionale n. 76 del 2025**. In questa decisione, relativa alle garanzie procedurali da rispettare quando viene disposto un trattamento sanitario obbligatorio coattivo, la Corte ha dichiarato **l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della legge n. 833 del 1978** nella parte in cui non prevedeva che il provvedimento con cui il sindaco dispone il TSO sia comunicato alla persona interessata, che quest'ultima sia ascoltata dal giudice tutelare prima della convalida e che il decreto di convalida le venga notificato¹². Quello che qui più rileva sono le considerazioni della Corte in merito **all'audizione della persona interessata che il giudice tutelare deve compiere prima della convalida del provvedimento di TSO**. Si tratta di una garanzia che risponde a numerose finalità, quali la verifica dei requisiti sostanziali che giustificano il trattamento e il rispetto dei limiti alla restrizione della libertà personale imposti dalla Costituzione. **L'audizione, inoltre, rileva quale**

10 Trib. Trani, sez. civ., ord. 6 marzo 2025 e Trib. Trani, sez. civ., ord. 2 aprile 2025. Nella prima decisione, il Tribunale ha affermato che soltanto la nomina di un'amministratrice diversa da quella del padre avrebbe permesso la miglior cura degli interessi della beneficiaria, evitando il rischio di confusione tra i due patrimoni. Con la seconda ordinanza, invece, il giudice ha valorizzato il fatto che un soggetto estraneo alla famiglia sarebbe stato meno manipolabile dalla beneficiaria, garantendo la migliore cura degli interessi della stessa.

11 Cass. civ., sez. I, ord., 5 giugno 2025, n. 15055.

12 La Corte ha sottolineato che il TSO costituisce una misura di *extrema ratio*, incidente sulla libertà personale e giustificata esclusivamente da finalità di tutela della salute della persona. In tale prospettiva, ha affermato che la condizione di infermità psichica non può giustificare la compressione del diritto di difesa e del contraddittorio, richiamando espressamente l'evoluzione dell'ordinamento verso strumenti, inclusa l'amministrazione di sostegno, orientati a sacrificare il meno possibile la capacità di agire della persona con disabilità psichica, anche sul piano processuale.

strumento di primo contatto che consente al giudice tutelare di conoscere le condizioni concrete in cui versa l'interessato (compresa l'eventuale presenza di una rete familiare e sociale), anche ai fini della possibile adozione di provvedimenti provvisori di protezione, necessari alla cura della persona. Nello svolgimento di queste considerazioni, la Corte costituzionale richiama esplicitamente l'obbligo di audizione previsto prima della nomina dell'amministratore di sostegno, ricordando come «l'audizione personale del beneficiario costituisc[a] adempimento essenziale della procedura, sia perché **rispettoso della dignità della persona, sia perché funzionale allo scopo dell'istituto, per comprendere le concrete e attuali condizioni di menomazione fisica o psichica della persona e la loro incidenza sulla capacità di provvedere ai propri interessi** personali e patrimoniali, consentendo di perimetrare i poteri gestori dell'amministratore alle effettive esigenze del beneficiario».

10.4. I poteri e le responsabilità dell'amministratore di sostegno

Nel 2025 la giurisprudenza ha dedicato ampio spazio anche ai **limiti dei poteri dell'amministratore di sostegno e al controllo sulla gestione patrimoniale**. In proposito, si segnala la decisione con cui la Cassazione ha dichiarato la **nullità di donazioni effettuate in favore dell'amministratore di sostegno**, valorizzando l'esigenza di trasparenza e correttezza nella gestione¹³. La pronuncia richiama la distinzione tra amministrazione di sostegno a carattere meramente assistenziale e amministrazione con funzioni sostitutive. Mentre nel primo caso l'amministratore si limita ad affiancare il beneficiario nello svolgimento di determinati atti, nel secondo caso, invece, il decreto attribuisce all'amministratore poteri tali da consentirgli di agire in luogo del beneficiario, comprimendone significativamente l'autonomia decisionale. Secondo la Corte, proprio in questi ultimi casi trovano applicazione le incompatibilità e i divieti previsti dagli artt. 596 e 779 c.c., poiché la posizione dell'amministratore può incidere concretamente sulla libertà di autodeterminazione del beneficiario.

Analogamente, il tribunale di Ivrea ha dichiarato **nulla l'istituzione ereditaria disposta in favore dell'amministratore di sostegno** in un caso caratterizzato dall'attribuzione a quest'ultimo di penetranti poteri sostitutivi nella gestione della sfera patrimoniale e personale del beneficiario¹⁴. Il Tribunale piemontese evidenzia infatti che, quando l'amministrazione di sostegno si configura come misura sostitutiva, trovano applicazione le medesime esigenze di tutela della libertà testamentaria che giustificano le incapacità a ricevere previste dal Codice civile.

¹³ Cass. civ., sez. I, ord., 16 febbraio 2025, n. 3941.

¹⁴ Trib. Ivrea, sent., 24 gennaio 2025, n. 142.

Ulteriori pronunce hanno invece precisato i limiti operativi dell'amministratore di sostegno. In proposito, il Tribunale di Taranto ha annullato una separazione consensuale conclusa senza preventiva autorizzazione del giudice tutelare¹⁵ mentre il Tribunale di Firenze ha dichiarato inefficace un contratto di comodato stipulato dall'amministratore, anche in questo caso senza autorizzazione del giudice tutelare¹⁶.

Più in generale, sul fronte del controllo giudiziale dell'operato dell'amministratore di sostegno, la Cassazione ha riaffermato **la centralità del procedimento di rendiconto** quale strumento tipico di verifica dell'operato dell'amministratore¹⁷.

10.5. Profili processuali

Un ultimo nucleo tematico concerne i profili processuali dell'istituto dell'amministrazione di sostegno dopo la riforma Cartabia, introdotta con d.lgs. n. 149 del 2022, che ha attribuito al Tribunale (e non più alla Corte d'appello) la competenza a decidere i reclami contro i provvedimenti del giudice tutelare. In particolare, la giurisprudenza si è interrogata sull'individuazione del giudice competente a decidere i reclami proposti nei procedimenti di amministrazione di sostegno instaurati prima dell'entrata in vigore della riforma. Sul punto, numerose pronunce della Cassazione hanno chiarito che i singoli segmenti procedurali relativi all'amministrazione di sostegno devono considerarsi autonomi ai fini dell'applicazione delle nuove norme processuali¹⁸. In altre parole, ciascuna fase deve essere assoggettata alla disciplina vigente nel momento in cui viene introdotta. Pertanto, i reclami proposti dopo il 28 febbraio 2023 rientrano nella competenza del Tribunale, anche quando il procedimento principale sia stato instaurato anteriormente alla riforma.

Ulteriori decisioni hanno poi affrontato **i criteri di competenza territoriale del giudice tutelare** nei confronti di **persone detenute o residenti all'estero**,

15 Trib. Taranto, I sez. civile, sent., 4 marzo 2025, n. 494.

16 Trib. Firenze, sez. III, sent. 5 settembre 2025, n. 2843. Il Tribunale ha qualificato il comodato gratuito come atto di straordinaria amministrazione, evidenziando che la gratuità dell'atto e la sua incidenza economica sul patrimonio del beneficiario rendevano necessaria l'autorizzazione giudiziale.

17 Cass. civ., sez. I, ord., 22 settembre 2025, n. 25878. Nella stessa prospettiva si collocano anche Cass. civ., sez. I, ord. 3 febbraio 2025, n. 2541, e Trib. Genova, ord. 6 febbraio 2025, sez. IV, relative rispettivamente ai limiti del giudizio di opposizione al rendiconto e alla liquidazione dell'equa indennità. Si veda inoltre Cass. civ., sez. I, ord. 17 aprile 2025, n. 10144, che ha ritenuto incompatibile con i doveri dell'amministratore di sostegno l'anticipazione di somme proprie in favore dell'amministrato, ravvisando in tali ipotesi un potenziale conflitto di interessi.

18 In tal senso si esprimono Cass. civ., sez. I, ord. 6 giugno 2025, n. 15189, Cass. civ., sez. I, ord. 1° novembre 2025, n. 28890 e Cass. civ., sez. I, ord. 1° novembre 2025, n. 28889.

chiarendo che la competenza territoriale non può essere determinata sulla base del luogo di restrizione della libertà personale. Occorre invece fare riferimento **alla dimora abituale antecedente allo stato detentivo**, intesa quale centro principale degli interessi e delle relazioni della persona beneficiaria¹⁹.

Infine, significativa è anche la decisione con cui la Cassazione ha riconosciuto ai figli del beneficiario deceduto il diritto di accesso integrale al fascicolo dell'amministrazione di sostegno, valorizzando il diritto alla protezione dei dati personali e la dimensione familiare dell'art. 8 CEDU²⁰.

19 Cass. civ., sez. I, ord. 17 luglio 2025, n. 19800; Cass. civ., sez. I, ord. 13 ottobre 2025, n. 27340; Trib. Perugia, I sez. civ., ord. 19 febbraio 2025.

20 Cass. civ., sez. I, ord. 8 luglio 2025, n. 18563.